

V.

TORNATA DEL 21 MARZO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di un progetto di legge — Annunzio d'interpellanze — votazione a scrutinio segreto — Annunzio di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Cefaly — Commemorazioni dei senatori Negrotto-Cambiaso e Gandolfi; parlano, oltre il presidente, il presidente del Consiglio ed il ministro della guerra — Discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Parlano i senatori Paternò, Vitelleschi e Finali, relatore — Chiusura della discussione ed approvazione dell'indirizzo — Nomina di Commissione — Presentazione di progetti di legge — Chiusura di votazione e nomina di scrutatori — Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali » (N. 3) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 4) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Pierantoni, il ministro della guerra ed il relatore senatore di San Marzano — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Risultato di votazione — Annunzio della presentazione di una petizione — Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali » (N. 1) — Discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 2). Parla il relatore senatore Codronchi all'art. 5 — Approvazione degli articoli del progetto di legge con un emendamento all'art. 5 — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti il presidente del Consiglio, e i ministri dell'interno, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, degli affari esteri e delle finanze.

DI PRAMPERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« N. 13. — La contessa Elena Filippini fa istanza al Senato per una riforma dei regolamenti carcerari attualmente in vigore.

« 14. — Il signor Arturo Bongiovanni, tenente contabile nel distretto militare di Firenze, fa istanza al Senato perchè venga modificato il disegno di legge relativo ai quadri degli ufficiali ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di alcune comunicazioni pervenute alla Presidenza.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Roma, addì 11 marzo 1902.

« Il sottoscritto si fa premura di comunicare a S. E. il presidente del Senato che la Camera dei deputati ha, nella tornata d'oggi, proceduto alla propria costituzione.

« Nel porgerne annunzio a V. E. il sottoscritto si pregia di segnare ricevuta della lettera colla quale l'E. V. partecipa la costituzione di questo alto Consesso.

« *Il Presidente*
« G. BIANCHERI ».

« In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che da questa Corte non fu fatta alcuna registrazione con riserva nella prima quindicina del corrente mese.

« *Il Presidente*
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Camera dei deputati ed al presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Dal ministro delle finanze, in data 14 corrente, ho ricevuto la seguente lettera:

« *Eccellenza,*

« L'art. 9 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, per la vendita del chinino, per conto dello Stato, istituisce una Commissione di vigilanza nel servizio del chinino, della quale debbono far parte due senatori eletti dal Senato.

« Perchè si possa provvedere alla costituzione della detta Commissione, prego l'E. V. a voler invitare il Senato ad eleggere i due senatori che debbono farne parte.

« Accolga V. E. i sensi della mia particolare considerazione ».

A seguito di questa lettera è stata messa all'ordine del giorno la votazione per la nomina di due commissari nella Commissione di vigilanza pel servizio del chinino.

Presentazione di progetti di legge.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato ».

Prego il Senato di rimandare questo disegno di legge all'esame della stessa Commissione che se ne è occupata nella passata Sessione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge.

Il presidente del Consiglio ha chiesto che esso sia inviato alla medesima Commissione che ha già altra volta riferito sullo stesso argomento.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, gli do comunicazione della seguente domanda d'interpellanza presentata dal senatore Guarneri:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali del paese ».

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Debbo dichiarare all'onorevole senatore Guarneri che, nei giorni prossimi, sono impegnato alla Camera; ma appena sarò libero da questi primi lavori dell'altra Camera, sarò a disposizione del Senato per rispondere alla interpellanza del senatore Guarneri, che dichiaro di accettare.

GUARNERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI. Non posso che ringraziare della sua dichiarazione l'onor. Zanardelli; solo lo prego di affrettare il momento in cui la mia interpellanza possa essere svolta.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dell'interno gli ricordo che in altra seduta venne presentata la seguente domanda d'interpellanza del senatore Astengo:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sui fatti di Torino ».

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando crede che questa interpellanza possa essere discussa.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Accetto l'interpellanza, e sono a disposizione del Senato quanto al giorno della discussione.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. La mia interpellanza, presentata un mese fa, allora aveva uno scopo; ma disgraziatamente non si è potuta svolgere.

Siccome però è bene che il Senato non si disinteressi delle questioni così gravi, nei momenti attuali, relative alla politica interna del Ministero, e siccome ho sentito che il senatore Guarneri ne ha presentata una su identico argomento, così io mi associo alla sua interpellanza e domanderò a suo tempo di prender parte alla discussione.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Astengo, propone dunque che la sua interpellanza sia discussa contemporaneamente a quella del senatore Guarneri.

ASTENGO. Precisamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato di aver ricevuto una lettera, indirizzatami dal senatore Cavasola, il quale, gratissimo ai colleghi che lo hanno onorato del loro voto, si trova costretto a confermare la dichiarazione che, per sue personali ragioni, non può attendere all'ufficio di membro della Commissione per la vigilanza sul fondo per l'emigrazione, e prega il Senato di accettare la sua rinuncia.

Non facendosi osservazioni, do atto all'onorevole Cavasola delle presentate dimissioni, ed in altra seduta si procederà alla votazione per la nomina di un altro commissario in sostituzione del dimissionario.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la nomina di due commissari nella Commissione di vigilanza sul servizio del chinino.

Prego il senatore, segretario, Chiala di procedere all'appello nominale.

CHIALA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annunzio di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Cefaly.

PRESIDENTE. Gli Uffici del Senato hanno ammesso alla lettura, nella precedente Sessione, un progetto d'iniziativa del senatore Cefaly. Ora propongo che questo disegno di legge sia rinviato senz'altro agli Uffici per il suo esame.

Non sorgendo obiezioni la proposta del senatore Cefaly, che riguarda alcune modificazioni all'art. 103 del regolamento del Senato, sarà esaminato domani dagli Uffici.

Commemorazioni

dei senatori Negrotto-Cambiaso e Gandolfi.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Ancora un lutto per il Senato, io scrivevo ieri. Oggi ho il dolore di dover aggiungere, d'appresso ad un triste annunzio ricevuto pur dianzi, che una seconda perdita è sopraggiunta a contristare il Senato.

Il marchese Lazzaro Negrotto-Cambiaso nato in Genova nel 1823 da famiglia patrizia morì nel dì primo corrente marzo nella sua villa di Codevilla presso Voghera.

Egli era entrato fin dal 1860 a far parte della Camera dei deputati per volontà degli elettori politici del collegio di Pontedecimo, e rieletto nello stesso collegio in due successive legislature ottenne per altre quattro volte il suffragio degli elettori del primo collegio di Genova, che rappresentò senza interruzione fino al 1880.

Il marchese Negrotto appartenne sempre, e militò a viso aperto nelle file del partito liberale, e quando nel 1876 la sinistra ottenne di salire al Governo, venne meritamente prescelto a coprire la carica di sindaco della superba Genova, che tenne con grande amore, fino a che prevalsero nell'Amministrazione altre tendenze, onde fu tratto ad abbandonare la direzione dell'azienda comunale.

Continuò tuttavia nella carica di consigliere provinciale, dove i suoi colleghi solevano dargli continue prove di riverenza e di affetto. Tenne infatti l'ufficio di presidente ed era tuttora vice-presidente del Consiglio, quando gli mancò la vita.

Più tardi, cioè nel dicembre 1890, il marchese Negrotto fu elevato alla dignità senatoria.

È giustizia ricordare, che il nostro bravo collega, malgrado la vecchiaia e gli acciacchi, soleva prender parte attiva ai lavori del Senato, ed in momenti gravi per la patria, specialmente dopo i disastri d'Africa, il senatore Negrotto fece udire qua dentro parole fiere e dignitose in difesa del nome italiano, e dell'esercito specialmente.

Ed egli si riprometteva, fino in questi ultimi tempi, di partecipare ai nostri lavori col riaprirsi di quest'ultima Sessione, quando morte lo incolse nella sua villa prediletta di Codevilla, che ancora lo piange e piangerà lungamente estinto, per le bontà dell'animo, ond'era giustamente riverito ed amato.

Il marchese Negrotto ha lasciato dietro di sé la riputazione di un vero gentiluomo che ha servito fedelmente la patria, ed io in nome vostro mando all'ottimo collega ed amico l'estremo affettuoso vale. (*Benissimo*).

Di Bologna, dove esercitava le funzioni di comandante del VI corpo di armata, giungeva poche ore addietro la dolorosa notizia della morte che colpì d'improvviso nella scorsa notte il nostro bravo collega Antonio Gandolfi, in età di sessantasette anni appena compiuti.

Io non saprei dire di lui, nei pochi cenni che mi sono imposti dalla brevità del tempo, quel che voi già non sappiate.

Uscito fuori nel 1853 dalla regia Accademia militare Estense, con la qualità di cadetto, egli aveva nei venti anni scorsi di poi raggiunto il grado di maggiore nel corpo di stato maggiore, quando nel 1874 gli elettori politici di Carpi, sua patria, lo inviarono a sedere, quale rappresentante di quel collegio, nella Camera dei deputati. Ed egli, che insofferente d'ozio, aveva, nel frattempo, frequentato l'Università di Modena, riportando nel 1858 la laurea di ingegnere, fece così lunga e felice prova della perizia acquistata così nelle armi, come nelle materie attinenti alla ingegneria, che gli elettori di Carpi, poi quelli di Modena, fecero a gara a riconfermargli il mandato, fino a che la Maestà del Re nel novembre 1901 lo chiamò a sedere nel Senato del Regno: tanta era l'estimazione in cui era venuto appresso i colleghi, in considerazione dei molti e dotti lavori da esso compiuti nel giro di così lunghi anni che

rimarranno negli atti del Parlamento, in memoria ed onore del nostro bravo collega!

Ma Antonio Gandolfi fu soprattutto un soldato, ed un prode soldato; e quando l'alto grado raggiunto nella milizia gli impose nuovi e maggiori doveri, diede tutto se stesso all'esatto e fedele compimento delle nobili e delicatissime funzioni di comandante di corpo di armata, sempre esercitate con altissimo onore.

La strettezza del tempo non mi consente parlare più ampiamente di Antonio Gandolfi parlamentare, soldato e scrittore insigne di cose militari. Ma come gli atti del Parlamento stanno lì ad attestare quanto egli abbia bene meritato dalla patria quale rappresentante del popolo nei Consigli della nazione, gli stati di servizio del nostro ottimo collega nella carriera delle armi bastano a dimostrare, quale e quanto grave sia la perdita che la patria deve lamentare con la dipartita del valoroso e dotto soldato.

Insignito della medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri, decorato della medaglia d'argento al valor militare per essersi distinto alla presa di Civitella del Tronto, combattente nella campagna del 1866 ed in quella della occupazione di Roma nel 1870, governatore e duce nell'Eritrea nel 1890 e nel 1891, Antonio Gandolfi ha bene meritato che il di lui nome sia lungamente ricordato con onore alle generazioni che si presentano sulla scena del mondo, come degno di essere imitato da chi ama la patria, ed intende dedicarle la vita.

Noi, del vecchio tempo, ci sentiamo fieri di averlo avuto fra noi, ed auguriamo fidenti che dove si dovesse correre alle armi per la difesa dell'unità e della libertà della patria, sieno sempre per sorgere altri uomini della tempra e del valore di Antonio Gandolfi, nostro compianto collega ed amico, a tener alta ed inviolata la bandiera della nazione. (*Approvazioni*).

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
In nome del Governo e dell'esercito, io mi associo vivamente alle nobili parole dette dal nostro presidente in commemorazione del senatore generale Gandolfi.

La sua vita, spesa tutta a pro del paese,

lascia dietro di sé non solo un vivo rimpianto in tutti quelli che furono compagni o dipendenti del defunto, ma eziandio una traccia duratura in tutti i rami di azione politica e militare in cui si è spiegata la sua attività. Il Senato poi perde in lui un lavoratore prezioso su cui poteva fare un grande affidamento. (*Bene*).

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *presidente del Consiglio*. Anch'io sento il debito di associarmi alle nobili parole che l'onorevole presidente ha detto in commemorazione del compianto senatore Lazzaro Negrotto.

Sento tanto più questo debito, poichè fin dai primi anni che era deputato lo ebbi a collega, anzi eravamo insieme segretari nel primo seggio presidenziale della Camera italiana; ed io l'apprezzai sempre e l'amai moltissimo non solo per la sua rettitudine, ma per lo zelo che pose sempre nell'adempimento delle sue funzioni, ed altresì per la sincerità de' suoi convincimenti, sempre fedele alla politica liberale. (*Approvazioni*).

Discussione dell' Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Deliberazione intorno al progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Benchè esso sia già stato distribuito stampato a tutti i senatori, do facoltà al relatore senatore Finali, di darne lettura al Senato.

FINALI, *relatore*, legge:

SIRE!

La Vostra augusta parola, che reverenti ascoltammo, chiamandoci di nuovo al nostro ufficio legislativo, scendeva a noi gratissima consigliera e confortatrice.

Alla fiducia della Maestà Vostra ci studieremo sempre corrispondere con tutte le forze della mente e dell'animo; mentre in noi è profonda la gratitudine verso la Vostra Real Casa, la cui storia s'immedesima con quella della Indipendenza e della Unità nazionale, e verso di Voi, che sulle orme del grande Avo, e del Padre barbaramente rapitoci, Vi consacrate alla felicità del Vostro popolo.

Alla vasta opera di legislazione, che la Maestà Vostra ci ha preannunziata, noi attenderemo con incrollabile devozione ai principii, sui quali si fondano l'Unità della Patria e le sue libere istituzioni; desiderosi, come già in passato, di contribuire ad ogni vero progresso e ad ogni utile riforma, in particolar modo solleciti di quei bisogni e di quei problemi, che al tempo nostro più affaticano tutti i popoli civili.

La buona condizione delle finanze, frutto di lunghe cure e di costanti sacrifici, permette ora pensare ad alleviatrici riforme tributarie; ma queste, anche le più desiderabili, come la diminuzione di un alto prezzo di monopolio, non dovranno alterare il normale assetto del bilancio, il quale è tal bene, che si risente in ogni parte della vita economica; e che conviene tanto più saldamente conservare, quanto più si vogliono averne i mezzi da dotare adeguatamente i pubblici servizi, da compiere opere di pubblica utilità e di assistenza sociale, e da sopperire ai grandi bisogni locali che la Maestà Vostra ha accennati.

La riforma dell'ordinamento giudiziario, intesa a rendere più semplice, pronta e sicura l'amministrazione della giustizia, e ad elevare la dignità dei magistrati, è antico voto: nè meno antico è quello di dare norme certe e comuni alle Amministrazioni civili, statuendo per gli impiegati dello Stato giuridiche garantigie, che li preservino dagli arbitrii e li rassicurino. Tornerà ben volentieri su questo argomento il Senato, augurandosi che il progetto di legge da esso approvato non resti un'altra volta per via.

Le riforme legislative si operano più sicuramente, quando secondano la pubblica opinione, anzichè precorrerla; dovremo quindi fare oggetto del più profondo e maturo esame quella annunziataci, che, toccando al primo dei fondamenti della civile società, commove in vario senso le popolazioni del Regno.

Fedele al principio di libertà, che è la base delle sue relazioni colla Chiesa, non deve lo Stato nè può permettere usurpazioni ed ingerenze perturbatrici; e mantenendosene esso da sua parte alieno, renderà sempre più manifesto, che il compimento della nostra unità nazionale non nocque all'autorità del supremo istituto religioso, ed al suo esercizio nell'Italia e nel mondo.

Siamo lieti, che le nostre relazioni con tutte le Potenze siano ottime; e che la difesa dei nostri interessi, i vincoli di cordiali amicizie e la fedeltà alle nostre alleanze si conciliino colla pace, supremo intento dell'Italia per raggiungere più presto quel posto, che le sue attitudini, le tradizioni, e le speranze del suo risorgimento le assegnano. Partecipiamo alla Vostra soddisfazione per l'atto, col quale l'Impero Britannico e la Repubblica Brasiliana, rimettendo in Voi la definizione di loro contese, resero omaggio alla maestà del Re d'Italia; e ci associamo plaudenti al saluto, che con cuore di soldato e di Re mandaste alle milizie di terra e di mare, le quali in lontanissime contrade hanno onorato il nome Italiano.

Supremo bisogno è la pace interna, fondamento e presidio di ogni pubblico bene. In tempi agitati, con propositi e tendenze sconfinata e sovversive, la vigile autorità del Governo deve mantener sempre l'impero della legge, e conciliare i principii di libertà colle necessità dell'ordine pubblico e della conservazione sociale. (*Bene*).

SIRE!

L'anima della Nazione è col suo Re. Nel fausto evento, che consolò la Vostra Casa, furono rivolte a Voi ed alla augusta Consorte universali manifestazioni di affettuosa devozione ed esultanza: al Vostro mesto ricordo del venerato Genitore risponde vivo e perenne il nazionale compianto.

Quando in circostanze angosciose Voi saliste al trono, noi accogliamo con infinito e fiducioso affetto le Vostre parole, che si ispiravano a gloriose tradizioni e a magnanimi sentimenti: Voi avete la coscienza d'una grande missione, e il Senato ha fede che troverete in Voi stesso, nel Parlamento e nel Vostro popolo la virtù per compirla. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Paternò.

PATERNÒ. Quantunque il discorso della Corona debba considerarsi, in un Governo rappresentativo, come un atto politico del Ministero, pure è stata savia condotta del Parlamento nazionale, quella di non fare intorno al discorso della Corona una discussione politica, e la risposta che il Senato ha fatto al discorso del

Re, è stata sempre considerata come un atto di omaggio al Sovrano ed ha sempre avuto la forma di parafrasi, diciamolo pure, del discorso stesso.

Questa volta, a me sembra, e mi auguro di ingannarmi, che la risposta al discorso della Corona abbia colore polemico. E se col primo metodo, che avrei sempre preferito, si evitava qualunque discussione, con l'attuale, è evidente, che le diverse coscienze sentano il bisogno di fare delle dichiarazioni.

Io credo, e con me spero lo crederà l'intero Senato, che nella risposta al discorso della Corona, bisogna aver riguardo a tutte le tendenze che ci sono nell'Assemblea. In una sola cosa ci deve essere unità: nella fede al Re e nella fede nelle istituzioni; in questo non si possono ammettere differenze, non può sorgere alcun dissidio; ma nel campo vario delle opinioni, per quanto possono essere fra di loro opposte, bisogna guardarsi bene dall'entrare. Così solo si può avere l'unanimità del suffragio, l'unione di tutte le coscienze.

Ho detto che questa volta, e mi auguro di essermi ingannato, mi è sembrato che la Commissione si fosse allontanata dalla inveterata tradizione del Parlamento italiano. E dirò in quali punti.

Leggerò il brano del discorso della Corona che così si esprime:

« Sempre nel campo delle giuridiche discipline il mio Governo vi proporrà di temperare in armonia col diritto comune delle altre nazioni l'ideale principio della indissolubilità del matrimonio civile e di regolare con eque norme i divieti che contendono alla prole illegittima il diritto al nome », ecc., ecc.

A questo periodo si risponde con quest'altro:

« Le riforme legislative si operano più sicuramente, quando secondano la pubblica opinione, anzichè precorrerla; dovrà quindi fare oggetto del più profondo e maturo esame quella annunciataci, che, toccando al primo dei fondamenti della civile società, commuove in vario senso le popolazioni del Regno ».

In principio di questo periodo vi è una affermazione che fino a metà forse potrebbe non urtare alcuna convinzione, ma non è così delle parole « anzichè precorrerla ». Sembra che la Commissione abbia voluto affermare che questa riforma precorre la pubblica opinione.

È questo vero?

Non spetta a me ed in questa occasione discuterlo, perchè debbo oggi evitare una discussione politica, ma io credo che con tale affermazione la Commissione abbia ecceduto dalle consuetudini; per quanto sia sicuro che ciò non era nell'animo dello scrittore, nè in quello degli altri componenti la Commissione.

Ma è chiaro che questa affermazione può interpretarsi come una specie di monito, una avvertenza a Sua Maestà, cui si dice che il Governo presenterebbe una riforma legislativa che precorre la pubblica opinione. E che questo sia il concetto è confermato dalla fine del periodo ove è detto che si tratta di cosa « che commove in vario senso le popolazioni del Regno ».

Non nego che questa proposta commova in vario senso la pubblica opinione del nostro paese.

Ma appunto per questo e perchè tutto ci porta a credere che qui dentro ci siano rappresentanti delle due opinioni, bisognava, secondo il mio modesto modo di vedere, trovare una forma più rimessiva, una forma diversa da quella che è stata adottata. Ed è questo uno dei punti. Un altro punto che si presta ad osservazioni è quello che riguarda la politica che lo Stato italiano deve seguire rispetto al Pontefice.

Il periodo va bene, ma c'è un inciso che è grave, ed io lo dimostrerò.

« Fedele al principio di libertà che è la base delle sue relazioni colla Chiesa, non deve lo Stato, nè permettere usurpazioni ed ingerenze perturbatrici, e *mantenendosene esso da sua parte alieno* renderà più manifesto il compimento della nostra unità nazionale... » (*Commenti prolungati*).

Signori, siamo in argomenti politici nei quali tutto si deve discutere e tutte le opinioni sono rispettabili.

Si può sospettare che le parole « *mantenendosene esso da sua parte alieno* » siano in relazione con quel primo periodo ove si parla della presentazione della legge sul divorzio, e che questo inciso possa significare che con la presentazione di quella legge lo Stato non si mantiene alieno dall'entrare in lotta col potere religioso. Io credo invece che la legge sul divorzio sia una legge che riguarda semplicemente il Codice civile, che riguarda semplicemente i

poteri dello Stato, che non entra per nulla nella coscienza e nella religione.

Quell'inciso è quindi, per me, almeno superfluo, e tutto ciò che è superfluo in atti politici è dannoso.

E poichè ci sono, mi si permetta ancora una terza osservazione.

Essa, lo riconosco, ha un'importanza veramente secondaria. L'ultimo periodo suona così:

« Voi avete la coscienza d'una grande missione, e il Senato ha fede che troverete in Voi stesso, nel Parlamento e nel Vostro popolo la virtù per compirla ».

Ha fede che troverete. Dunque non ha la certezza. (*Commenti*).

Per trovare bisogna cercare.

Noi invece abbiamo assoluta e completa certezza che il Re abbia in sè questa forza e questa energia.

Comprendo che la forma dubitativa si riferisce al Parlamento ed al Popolo. Ma, o signori, siamo in un periodo in cui si svolgono attive lotte politiche e noi bisogna avere fede nella vittoria; guai a sospettare che questa fede, questa virtù possano venir meno!

Dunque la frase non mi pare abbia corrisposto all'intenzione dei colleghi che hanno redatto l'indirizzo.

Dirò ancora una cosa ed ho finito.

Nel discorso del Re è detto questo: « Ma di ciò solo non possono appagarsi, in sollievo delle classi lavoratrici, le cure del mio Governo e le vostre. Perciò accresciuto, ecc. ecc. ». E poi: « Sono felici portati della civiltà nuova l'onorare il lavoro, il confortarlo di equi compensi e di preveggente tutela, l'innalzare le sorti degli obblitati della fortuna ».

Ora nella risposta al discorso della Corona quest'accenno alle classi lavoratrici è dimenticato...

FINALI. Legga meglio che lo troverà.

PATERNÒ... Accetto il suo consiglio e per altra volta leggerò meglio.

Intanto conosco il periodo cui ella accenna, e lo leggo:

« Alla vasta opera di legislazione, che la Maestà Vostra ci ha preannunziata, noi attenderemo con incrollabile devozione ai principii, sui quali si fondano l'Unità della Patria e le sue libere istituzioni; desiderosi, come già in passato, di contribuire ad ogni vero progresso e ad ogni

utile riforma, in particolar modo solleciti di quei bisogni e di quei problemi, che al tempo nostro più affaticano tutti i popoli civili».

È questa la parte con la quale il senatore Finali crede di aver risposto a quell'appello del Re. A me sembra che la risposta non sia completa, dappoichè ci troviamo in un momento in cui partiti, che abbiamo combattuto e combatteremo sempre, si fan forti delle sofferenze popolari e sociali per cercare di scalzare le nostre istituzioni. E non lasciar sfuggire l'occasione per affermare la nostra simpatia verso le classi popolari, con frase elevata, l'affermare il fermo intendimento di secondare e di spronare il Governo a presentare quelle leggi che mirano a diminuire le sofferenze degli obblati dalla fortuna, sarebbe stato necessario, utile e altamente politico.

Ecco perchè anche in questa parte io non sono soddisfatto della risposta al Discorso della Corona.

Queste, del resto, sono le mie idee; questi sono i miei convincimenti! Ed il Senato comprenderà con quanto dolore io abbia preso la parola in argomento così delicato.

Sono sicuro, non dico ho fede, che il relatore della Commissione mi darà tali chiarimenti, da farmi votare con serena coscienza quest'indirizzo; dichiarando fin d'ora, che, per non rompere la savia tradizione del Senato, non presenterò emendamenti. Solo, ripeto, ho fiducia che il relatore proverà che mi sono ingannato.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. L'onorevole Paternò, dopo aver molto commendato il sistema del Senato di non aprire una discussione sopra la risposta al discorso della Corona, viceversa l'ha aperta lui. E l'ha aperta sopra delle sottigliezze alle quali diventerebbe anche difficile il rispondere.

Per esempio, egli si formalizza che la Commissione abbia detto che discutendo una così grave legge, come quella che tratta della base della famiglia, bisogna tener conto anche dello stato della coscienza pubblica.

A che cosa servirebbe un Senato che dicesse eternamente di sì, e che, non sottoponesse nessuna considerazione?

Meno di questo non è possibile di dire, pur

dicendo che il Senato studierà accuratamente la grave questione.

Secondo me vi è maggior garanzia in un Senato che dice di studiar la questione tenendo conto delle sue difficoltà, che in un Senato servile che dicesse: sì la voterò ad ogni costo.

Alle altre osservazioni fatte non risponderò, perchè confesso che non le ho capite. Sono sottigliezze così piccole che non credo conveniente rispondervi.

Si capisce bene che non c'è discorso a questo mondo in cui se uno si propone di cercarvi entro un soggetto di discussione non si trovi; ma in sostanza l'onorevole Paternò ha tentato di trovare un significato politico e di promuovere una discussione politica accennando a delle sottigliezze assai difficili a capirsi; e lo confesso, sarà difetto della mia intelligenza; ma, eccettuato il primo appunto, gli altri non li ho neanche capiti.

Del resto io dico questo perchè se nelle attuali condizioni si dovesse promuovere una discussione politica, non sarebbero le poche parole dell'onorevole Paternò che dovrebbero occupare il Senato. Ora, il Senato si è già riservato, e ha fatto bene, di parlare della politica del Governo in altra occasione, e lo farà.

Per ora io ritengo che sia meglio attenersi a quell'antica usanza di votar la risposta all'indirizzo della Corona come un omaggio al Re, non facendo delle sottigliezze sopra tutte le parole; perchè se io volessi fare sottigliezze in altro senso, ne potrei fare quante ne vorrei; e quindi prego vivamente il Senato di volersi per ora contentare di approvare l'indirizzo, perchè la discussione politica la faremo a miglior agio.

L'onorevole Paternò sosterrà allora tutte le sue tesi, ma non credo sia il caso di violare oggi l'antico sistema, e promuovere una discussione politica in occasione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona. (*Bene*).

FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *relatore*. Che l'atto solenne col quale il Senato risponde al discorso della Corona debba essere un semplice atto di omaggio, che si esplica in una parafrasi, è opinione che io non ho mai professata. Penso che quest'atto debba essere bensì ispirato ad un profondo rispetto

verso la Maestà Reale; ma credo in pari tempo che sia questa un'occasione in cui il Senato si debba ricordare dell'esser suo e del suo ufficio, in rapporto ai principii fondamentali della politica nazionale e della vita parlamentare.

Nella risposta ad un discorso della Corona, io proposi in addietro, ed ebbi la soddisfazione che il Consiglio di presidenza prima, e il Senato dopo, accettasse una proposta che era all'infuori di quel discorso; cioè di provvedere alla precedenza del matrimonio civile, cosa ben più notevole, poichè non si riferiva ad argomento che fosse contenuto nel discorso della Corona; mentre oggi vi si parla del progetto di legge che riguarda la costituzione della famiglia. Questo in via preliminare.

Dico poi all'onor. Paternò che in un indirizzo che da capo a fondo è ispirato al più alto sentimento di devozione e di fede verso la dinastia, verso il Re e verso le libere istituzioni, io non avrei mai potuto pensare, che l'ultima frase di esso potesse prestarsi ad osservazioni e dubbiezze del genere di quelle che egli ha fatte; nè poteva pensare che volesse egli misurare dal numero delle parole l'importanza che si dà a quelle questioni, le quali oggi veramente affaticano tutti i popoli civili, e che interessano le classi più numerose del popolo.

Ma che cosa vuol dire essere in particolar modo solleciti dei problemi e dei bisogni che oggi più affaticano tutti i popoli civili? E quando si accenna a ciò, che in passato ha fatto il Senato a questo riguardo, naturalmente si allude alla legge sugli infortuni nel lavoro, alla legge sull'invalidità e la vecchiaia, e ad altre leggi di questo genere, alle quali il Senato ha dato il suo concorso, ed alle quali debolmente anche io ho potuto contribuire.

Anzi l'onor. Paternò troverà, che nell'indirizzo di risposta v'è una frase che va molto in là, una frase che egli non ha riletta al Senato, ed è quella dove si dice che bisogna tener forte, od elastico, come dicono i tecnici, il bilancio per averne i mezzi da fare opere di assistenza sociale.

Questo che cosa significa, se non un profondo e serio interesse verso le classi più numerose, quelle che hanno più bisogno che si pensi alla loro redenzione e al miglioramento della loro condizione?

C'è il paragrafo che riguarda la Chiesa. Io

veramente la avrei potuto aspettare piuttosto da un grammatico che da un chimico illustre, come egli è, una osservazione che vuol trovare un condizionale dove non c'è condizionale. Si parla del principio di libertà, e si riconosce che il Governo non deve, non può permettere ingerenze perturbatrici ed usurpazioni; e il *mantendosi* che segue, riferito all'azione del Governo, vuol dire *continuando a mantenersi*. Non vi è condizionale di sorta.

Si dice poi *mostrerà sempre più*; il che significa che fino ad oggi si è appunto mostrato che il compimento della nostra unità nazionale con la liberazione (che io non dirò mai occupazione) di Roma, non nocque all'autorità del supremo istituto religioso, nè all'esercizio di questa autorità, così in Italia come nel mondo.

Risalendo poi al primo punto, che il senatore Paternò ha toccato, dirò, che io credeva che egli avesse potuto riconoscere nel progetto d'indirizzo, che viene non da me, ma dal Consiglio di Presidenza, al quale il Senato lo aveva delegato, la dovuta temperanza di concetto e di linguaggio.

Non vi si dice mica che il pensiero di pochi, il proposito di un minor numero non sia conforme al vero e al giusto. Mai più; io credo anzi che tutte le grandi verità, come tutte le grandi riforme, prima di essere nella coscienza pubblica, devono essere nella mente di qualcuno. Il pensiero filosofico di Emanuele Kant, che anima tutta la filosofia moderna, cominciò con l'essere il pensiero di un solo.

Solamente si dice, che intorno alla gravissima questione, che riguarda il matrimonio e la famiglia, le popolazioni italiane si commuovono in vario senso, senza dire in quale più in quale meno. Questo è un fatto che nessuno può negare, e chi lo negasse farebbe opera vana; onde è ben naturale che quando il progetto verrà dinanzi al Senato, debba esso, in specie per quella ragione, farne l'esame il più maturo e profondo.

Nelle nostre parole, io credo, che non si trovi alcuna espressione, alcun concetto nè pro nè contro il disegno di legge annunciatoci; di che dovrebbe essere più soddisfatto l'onorevole Paternò, che preferisce un indirizzo senza ombra di apprezzamenti o di giudizi.

Credo di aver così risposto alle osservazioni dell'onor. Paternò. Spero che egli riconoscerà

che nell'indirizzo è osservato il più grande rispetto alla dignità del Re e della Corona: che se egli con mio dispiacere ne dubitasse, dovrei lasciar correre senza risposta. (*Approvazioni*).

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Sono dolente delle ultime parole del senatore Finali, il quale risponde sdegnosamente a quello che io non ho detto! Questo, mi duole doverlo dire, non me lo aspettavo dal senatore Finali!

Tolto di mezzo questo piccolo incidente, serenamente dichiaro che sono lieto delle dichiarazioni fatte dal senatore Finali, le quali tolgono quasi tutti i dubbi che c'erano nell'animo mio, e mi permettono di votare, senza nulla compromettere delle mie convinzioni, la risposta al Discorso della Corona.

Però sono lieto altresì di aver sollevato la questione, perchè così si sono chiariti non pochi dubbi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, porrò ai voti il progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Coloro che intendono approvarlo abbiano la bontà di alzarsi.

(Approvato all'unanimità).

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. Ora estraggo a sorte i nomi dei senatori i quali, con l'Ufficio di Presidenza, presenteranno a S. M. il Re l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona.

La Commissione risulta composta dei signori senatori Boncompagni-Ludovisi, Cerruti Valentino, Pierantoni, Guglielmi, Vacchelli, Picardi, Garneri G. membri effettivi, Besozzi e Sani, supplenti.

Presentazione di progetti di legge.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per dare esecuzione all'art. 19 del regolamento annesso alla Convenzione internazionale firmata all'Aja il 29 luglio 1899.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un secondo disegno di legge inteso a dare esecuzione al disposto dell'art. 24 ultimo comma,

della Convenzione internazionale firmata all'Aja il 29 luglio 1899.

Ho infine l'onore di presentare al Senato un terzo disegno di legge inteso a dare esecuzione al disposto dell'art. 16 del Regolamento annesso alla Convenzione firmata all'Aja il 29 luglio 1899.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro degli esteri della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno trasmessi agli Uffici per il loro esame.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Procederò ora alla estrazione a sorte dei nomi di tre senatori che dovranno fungere da scrutatori.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Orenge, Di San Marzano e Sani.

Prego questi colleghi di voler procedere allo spoglio delle schede immediatamente, affinché si possa, seduta stante, proclamare l'esito della votazione.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 3).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rilegge:

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo del Re di tenere nei ruoli, per il periodo dal 1902 al 1914 inclusi, 400 capitani di fanteria in più del numero stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del R. esercito, in luogo di altrettanti subalterni della stessa arma.

(Approvato).

Art. 2

Durante lo stesso periodo di tempo, il Governo è parimenti autorizzato a concedere ai

capitani di fanteria che ne facciano volontaria domanda, e per un numero non superiore a 400, speciali collocamenti in aspettativa, della durata da 1 a 3 anni, con assegni uguali ai tre quinti del relativo stipendio.

Il tempo passato in tale aspettativa sarà considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di corpo, agli effetti dell'art. 58 del vigente testo unico della legge sulle pensioni civili e militari.

Nel computo delle eccedenze di 400 capitani, di cui all'art. 1, saranno compresi gli ora detti collocamenti speciali in aspettativa.

(Approvato).

Art. 3.

L'aumento di 400 capitani, di cui all'art. 1, non ha effetto sul ruolo organico dei capitani di fanteria, nei riguardi degli avanzamenti a scelta previsti dagli articoli 38 e 62 della vigente legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Parimenti, debbono rimanere inalterati gli effetti degli avanzamenti a scelta previsti dall'art. 36 della citata legge; ed a questo scopo sarà provveduto con decreto reale affinchè i tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto dell'applicazione del precedente art. 1 e quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1902 e 1903, occupino, quando vengano promossi capitani a scelta, il posto medesimo che sarebbe ad essi spettato nel ruolo dei capitani ove il predetto art. 1 non avesse avuto applicazione.

(Approvato).

Art. 4.

Alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - testo unico approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge 7 luglio 1901, n. 285 - sono arredate le seguenti modificazioni:

1° All'art. 43 sostituire:

« Art. 43. Il corpo contabile militare consta di:

- « a) dodici compagnie di sussistenza;
- « b) ufficiali d'amministrazione;
- « c) ufficiali dei panifici.

« Il numero degli ufficiali d'ogni grado per ciascuno dei servizi indicati alle lettere b) e c) è determinato dalla tabella n. XIII ».

2° Alla tabella n. XIII sostituire la seguente:

Tabella n. XIII degli ufficiali del corpo contabile militare.

GRADO	UFFICIALI		TOTALE
	d'amministrazione	dei panifici	
Colonnello contabile	1	»	1
Tenenti colonnelli contabili	5	1	6
Maggiori contabili	19	3	22
Capitani contabili	319	26	345
Tenenti e sottotenenti contabili	707	58	765
	1051	88	1139

3° Nelle disposizioni generali e transitorie aggiungere il seguente articolo:

Art. 87. Le riduzioni negli ufficiali del corpo contabile saranno attuate in corrispondenza alle graduali eliminazioni che si produrranno nei singoli gradi.

(Approvato).

Art. 5.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arredate le seguenti modificazioni:

1° Nell'art. 4 dopo le parole: « trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitario » inserire il seguente capoverso:

« Trentadue anni per la nomina a sottotenente nel corpo contabile ».

2° Nell'art. 5, all' alinea 2 aggiungere :

« Per i sottotenenti del corpo contabile militare, l'anzianità di sottufficiale deve essere di almeno sei anni ».

3° Alla tabella dell' art. 8 sostituire :

GRADO	1	2	3	4
Tenenti generali	65	65	64	52
Maggiori generali	62	62	61	59
Colonnelli	58	58	57	57
Tenenti colonnelli	56	56	55	52
Maggiori	53	53	52	50
Capitani	50	50	49	50
Tenenti	48	48	47	48
Sottotenenti				

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 3ª colonna di questa tabella.

4° Nell'art. 27, sopprimere la linea:

10. » » contabile;

sostituire al n. 11 il n. 10, e, dopo le indicazioni relative agli ufficiali del corpo di stato maggiore, aggiungere:

« Gli ufficiali del corpo contabile militare sono iscritti in due ruoli distinti, e cioè:

« a) ufficiali d'amministrazione;

« b) ufficiali dei panifici ».

5° All'art. 33 aggiungere:

« I sottotenenti del corpo contabile militare sono tratti esclusivamente dai furieri e furieri maggiori dei corpi di truppa ».

6° All'art. 38 aggiungere:

« Nel corpo contabile, in ciascun ruolo, i maggiori sono nominati a scelta fra i capitani che hanno raggiunto il primo quarto del ruolo stesso ».

7° Nelle disposizioni transitorie aggiungere il seguente articolo:

Art. 68. Con decreto Reale saranno determinate le modalità per la graduale applicazione dell'aumento dei limiti di età stabiliti dalla tabella della presente legge, in guisa che abbiano pieno vigore non più tardi del 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali » (N. 4).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 4).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Entro nella discussione generale solamente per rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro della guerra.

Se ella, onorevole ministro, e la Commissione saranno favorevoli alla mia iniziativa, sarà facile scrivere nel disegno di legge una semplice aggiunta.

Come il Senato sa, questa legge per i sottufficiali crea un nuovo grado, quello di maresciallo.

Il criterio indicato per giustificare il nuovo grado è di darlo a chi veramente abbia agli ordini suoi un reparto di truppe ed un comando da esercitare.

Nel nostro esercito vi sono musiche militari e fanfare; le musiche a piedi, le fanfare a cavallo. I criteri con i quali si scelgono i capi musica e i capifanfara sono i medesimi; oc-

corrono studi certi, sicuri di musica, quella educazione musicale che si attinge nei conservatorii musicali; si bandiscono esami per titoli e per esperimento. I capimusica al presente hanno il grado di sottotenenti e i capifanfara quello di sottufficiali. Quando avrà esecuzione questa legge i marescialli avranno un grado superiore ai capifanfara. Questa condizione di superiorità non è piacevole per quelli che marciano alla testa dei 24 reggimenti di cavalleria che hanno anche il comando di tutti i trombettieri, nella cavalleria numerosi, oggi specialmente che la cavalleria manovra per ordine sparso, e che un buon segnale di tromba trasmette un comando che può decidere di un'operazione militare.

Parecchi ufficiali superiori proposero che, se non si vuol dare il grado di ufficiali ai capi fanfara, i quali non l'hanno solo perchè hanno un numero più limitato di strumenti, torni opportuno che abbiano almeno il grado di maresciallo.

La spesa necessaria non può fare difficoltà, perchè si tratta di un lieve aumento giornaliero di soldo da dare a 24 persone.

Il principio di eguaglianza, che è importante dentro le gerarchie raccomanda la riforma. La musica sta nel cuore di tutte le anime gentili e tali sono anche le anime de' combattenti. Non siamo noi gli eredi de' Greci e Romani che muovevano alle lotte tra i suoni militari?

Pare a me, che l'onorevole ministro della guerra potrebbe fare buon viso alla mia proposta. Voglio sperare che anche i vecchi militari che ricordano le ore solenni della loro vita, quando tra il suono degli inni nazionali correvano a dare onore alla bandiera e alla patria, si appalesino favorevoli al modesto miglioramento economico e morale che io propongo per i capi fanfara.

Spero che l'onorevole ministro della guerra non farà suonare a *miserere* sopra questa mia iniziativa e che l'accetterà.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.
La questione di dare il grado di maresciallo ad altre categorie di sottufficiali oltre quelle determinate da questa legge, fu lungamente agitata durante l'elaborazione della legge stessa

ma vi si dovette rinunciare per più ragioni. Prima di tutto quella di non diminuire il prestigio del grado aumentando troppo il numero di coloro che ne sono rivestiti, poichè ai capi fanfara verrebbero dietro necessariamente altre categorie di sottufficiali come è avvenuto appunto per i furieri maggiori, il cui prestigio è sensibilmente diminuito rispetto all'antico, appunto perchè ne abbiamo troppi.

La seconda è che nello spirito di questa istituzione del grado di maresciallo se ne debbono limitare le mansioni alle disciplinari di combattente, poichè il maresciallo deve essere unicamente un capo dei sottufficiali di mezzo reggimento o di reggimento.

Il grado di maresciallo non è un gradino necessario della gerarchia che tutti devono percorrere. Molti saranno pensionati senza averlo rivestito, e chi lo riveste lo riveste come un segno non soltanto della sua dignità ma del suo ufficio.

D'altronde poi giustizia vorrebbe che se il grado si dà ai capi fanfara, si desse anche a parecchie altre categorie di sottufficiali come ad esempio i maestri di scherma, i quali hanno merito non minore.

A questo si oppongono oltre ad altre considerazioni anche le finanziarie, su cui è inutile che io mi dilunghi.

Io spero dunque che l'onor. Pierantoni voglia ritirare questa proposta che io non potrei accettare, perchè essa guasterebbe l'economia della legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. L'onor. signor ministro mi lasci ancora una volta il gentile ufficio di essere l'oratore della musica. In tanta discordia sociale, in un tempo in cui la parola pacificazione urta i nervi di anime timorate (*risa*) io non credevo che la mia modesta raccomandazione potesse guastare l'armonia e l'economia della legge.

Non scorgo equiparazione tra altre gerarchie militari e quella dei capi-fanfara. La scherma, io ne sono stato uno de' ferventi cultori, non ha vera analogia, con la musica. Il maestro di scherma non l'ha col capo-musica; quando marcia e combatte, il maestro non ha una posizione distinta. Dopo l'invenzione della polvere cessarono i combattimenti ad armi bianche,

nei quali gli italiani potrebbero mostrare l'*antico valore*; oggi il maestro di scherma è un sottufficiale, rispettabilissimo, che nella sua classe compie nobilmente l'ufficio di maestro, però egli rimane nei quadri dell'esercito in servizio gerarchico. Tuttavia non sarei alieno dal rimigliorare anche la dignità militare di questi maestri di scherma che ricordano gli antichi cavalieri italiani. Il precedente fatto per i capi-fanfara darebbe ad essi speranza di futuri provvedimenti.

Modesta è la questione economica. Venti-quattro sono detti sottufficiali; ella, che parla sovente del prestigio militare, negando dar loro il grado di maresciallo, per economizzare ventiquattro piccoli aumenti di soldo, permette una lesione profonda al prestigio militare. Oggi il capo-fanfara, pur vivendo a capo e alla direzione del suo concerto musicale quasi cammina alla testa del reggimento. Da un posto così distinto, egli dovrà tra poco, per l'impero della nuova legge, rendere il saluto militare e mostrarsi subordinato di quei sottufficiali che oggi sono suoi uguali. Io che fui soldato di seconda categoria in tempo di guerra, so quanto sia importante avere buoni sottufficiali, ma bisogna rimuovere antagonismi. Viaggiando vidi l'ammirazione che il popolo ha per il capo-tamburo e per il capo-musica. Assistetti a Coblenza al ritorno degli eserciti della Germania dalla Francia. Il maggior numero di fiori erano per il capo-musica, perchè, si combatta al suono della marsigliese o della marcia reale, o al suono delle trombe, va bene onorato, signor ministro, chi allietta i combattenti con il concerto e non stuona quando tuona il cannone. (*Bene*).

Certo che la ragione raccomanda la mia proposta, non voglio provocare la prova del voto; so che bisogna conquistare l'animo del ministro, per avere quello dell'Ufficio centrale.

L'individuo senatore nulla ottiene. Ascolterò quindi la opinione dell'Ufficio centrale. Se l'Ufficio centrale non raccomanda l'accettazione della mia proposta, se io non avrò potuto ottenere un miglioramento per i 24 capifanfara, mi rassegnerò nella certezza che i miei raccomandati si rassegneranno a loro volta e continueranno a fare con zelo ed amore il loro dovere.

DI SAN MARZANO, *relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, *relatore*. La Commissione, nello esaminare questo progetto di legge con l'intervento del ministro, fu concorde nel ritenere che questo grado dovesse essere destinato in massima al sottufficiale che ha un reparto combattente.

Ora io credo che il senatore Pierantoni farebbe bene a non esporre la sua proposta ad una votazione, perchè vi sarebbe una grande probabilità che non fosse accolta, pregiudicando così definitivamente la cosa. Invece, non essendo stabilito per legge l'organico di questi sottufficiali, ed essendo detto soltanto in massima che questo grado deve essere raggiunto da chi va a coprire l'impiego corrispondente, l'esperienza potrebbe, col tempo, mostrare la convenienza di fare qualche allargamento.

Rimane così qualche lontana speranza per i capi fanfara e per quei sottufficiali i quali o coprono posti sedentari, o che per le loro condizioni fisiche non potessero più esercitare l'impiego attivo di maresciallo già conseguito.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Nulla ho da replicare. Avevo già detto che se l'Ufficio centrale non fosse venuto dalla mia parte, non avrei fatto alcuna proposta; benchè il diritto di emendamento stia scritto nello Statuto, qui vive inerte.

Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole relatore; il tempo è galantuomo, e potrà giovare, chi sa quando, anche ai capi-fanfara.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli allievi sergenti contraggono la ferma di anni tre. La ferma dei sottufficiali è di tre anni.

(Approvato).

Art. 2.

Compiuta la ferma, il sottufficiale può essere ammesso a due successive rafferme di un anno sino al compimento del quinto anno di servizio. A coloro che cessino dal servizio dopo la prima rafferma, è concessa una indennità di L. 250. L'indennità sarà di L. 350 per coloro

che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

Compiuto il quinto anno di servizio, il sottufficiale, che possenga i requisiti determinati dal regolamento e trovi posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo, altrimenti dev'essere congedato. Il sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare potrà essere trattenuto alle armi oltre il quinto anno di servizio, con rafferme annuali senza soprassoldo sino al compimento del decimo anno di servizio.

Dopo la rafferma triennale il sottufficiale, già rafferma con soprassoldo, è ammesso a quattro successive rafferme annuali con soprassoldo. Se non trova posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, può rimanere alle armi con rafferme di un anno senza soprassoldo sino al compimento del dodicesimo anno di servizio.
(Approvato).

Art. 3.

Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale, che trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti con la presente legge sino al compimento di 28 anni di servizio e 45 di età, dopo di che non potrà ottenere ulteriori rafferme, nè con soprassoldo, nè senza soprassoldo.

Il sottufficiale, che non trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani, dev'essere congedato, acquistando diritto alla indennità stabilita dalla presente legge e ad uno degli impieghi che si facciano vacanti in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

Possono aspirare alle rafferme con soprassoldo nei limiti stabiliti dai rispettivi organici i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, possono aspirare alle rafferme con premio.

I tamburini maggiori sono ammessi alle rafferme con premio alle condizioni e nella misura stabilita per i sottufficiali trombettieri.

(Approvato).

Art. 5.

Le rafferme con soprassoldo sono le seguenti e decorrono col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate:

a) una rafferma triennale con soprassoldo annuo di L. 109.50;

b) quattro rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 219;

c) otto rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 365;

d) otto successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di lire 419.75, sino a che il sottufficiale rimanga alle armi.

Il soprassoldo è sospeso durante la sospensione dal grado e durante il tempo passato in una scuola militare per conseguire la promozione a sottotenente.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo, trasferiti nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finchè vi rimangano, il soprassoldo di cui godevano al momento del trasferimento.

I sottufficiali provvisti del soprassoldo di lire 365 possono contrarre matrimonio senza vincolo alcuno di rendita, ad eccezione dei marescialli i quali debbono comprovare di possedere la rendita prescritta.

(Approvato).

Art. 6.

Il sottufficiale, che cessa dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con soprassoldo, acquista diritto al pagamento di una indennità di lire 1000.

Questa indennità è aumentata di lire 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo, compiuta oltre la triennale, sino ad un massimo di lire 2000.

L'indennità non potrà ad ogni modo essere minore di lire 2000 per il sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo aver compiuto 12 anni di servizio, purchè abbia rivestito, anche per una sola volta, la qualità di rafferma con soprassoldo.

Le indennità divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime. La retrocessione dal grado non pregiudica il diritto al pagamento delle indennità che il sottufficiale avrebbe acquistato, qualora avesse

cessato dal servizio alle armi prima della retrocessione.

I sottufficiali che contraggono matrimonio dopo di aver compiuto 12 anni di servizio possono ottenere il pagamento di una parte della indennità sino al massimo di tre quarti della indennità stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il sottufficiale rafferma con soprassoldo, che venga riformato prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, acquista diritto ad una indennità di lire 300, se abbia compiuto il primo anno di rafferma, o di lire 600, se abbia compiuto anche il secondo.

La stessa indennità di lire 300 o 600 ed alle stesse condizioni sarà corrisposta agli eredi del rafferma con soprassoldo, morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

Il sottufficiale nominato ufficiale riceve, per una volta sola, una indennità pari a tante volte lire 300, quanti sono gli anni di servizio compiuti in più dei cinque. Ad ogni modo l'indennità non potrà mai superare lire 2000.

(Approvato).

Art. 8.

Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di rafferma con soprassoldo, è dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle lire 900 annue, in una delle Amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitoli riservare impieghi.

(Approvato).

Art. 9.

Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Però dopo un anno dalla riammissione può essere ammesso alla rafferma triennale, purchè conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali.

(Approvato).

Art. 10.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

1° Sergente - Vicebrigadiere dei carabinieri reali;

2° Furiere - Brigadiere dei carabinieri reali;

3° Furiere maggiore;

4° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).

In tempo di pace nessuno può essere promosso furiere se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessuno può essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi.

La promozione al grado di maresciallo è fatta esclusivamente a scelta tra i furieri ed i furieri maggiori dopo almeno nove anni di servizio.

Il sottufficiale che cessi dall'impiego inerente al grado di maresciallo è esonerato di autorità da detto grado.

La esonerazione di autorità e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal ministro della guerra con le norme del regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

L'assegno giornaliero del maresciallo è di L. 3.15.

La pensione di riposo è quella stessa stabilita per tale grado dalla Tabella IIª annessa al testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895 numero 70.

(Approvato).

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1903.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle delle altre leggi che possano avervi attinenza.

(Approvato).

Art. 13.

Disposizioni transitorie.

I sottufficiali che alla data in cui andrà in vigore la presente legge si trovino alle armi in attesa d'impiego civile, dovranno entro tre mesi dichiarare se optino per l'impiego civile o per rimanere alle armi.

Coloro che optino per l'impiego civile potranno essere trattenuti alle armi, ma non oltre il secondo anno dalla data dell'opzione e ad ogni modo non oltre i limiti di età e di servizio di cui al precedente articolo 3. Coloro che non accettino l'impiego offerto dovranno essere congedati in attesa degli altri impieghi che avessero chiesto.

Coloro che rinunziano all'impiego potranno rimanere in servizio sino al 30° anno di servizio ed al 47° anno di età, continuando nel soprassoldo di lire 419.75.

Coloro che abbiano rinunciato all'impiego per rimanere alle armi o che si trovino alle armi senza attendere l'impiego, non potranno più aspirarvi, a meno che cessino di autorità dal servizio alle armi senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo.

(Approvato).

Art. 14.

I sottufficiali alle armi che alla data in cui andrà in vigore la presente legge abbiano compiuto il 12° anno di servizio e non sieno in attesa d'impiego o vi rinuncino, avranno la preferenza nella nomina al grado di maresciallo, purchè posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

I sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il 20° anno di servizio, saranno ammessi al soprassoldo di L. 419.75 dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Approvato).

Art. 16.

I sottufficiali e gli allievi sergenti vincolati alla ferma di anni 5 continueranno nell'obbligo contratto senza aver diritto ad alcun premio al termine della ferma.

(Approvato).

Art. 17.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che abbiano già compiuto l'8° anno di servizio e sieno entrati nel 9°, potranno chiedere di essere congedati, percependo l'indennità di lire 1000. Quelli che si trovano nel 10°, nell'11° o nel 12° anno di servizio, potranno del pari chiedere di essere congedati, acquistando rispettivamente diritto alla indennità di L. 1250, - 1500, - 1750.

(Approvato).

Art. 18.

Durante i primi anni dalla data in cui andrà in vigore la presente legge, secondo che verrà stabilito dal regolamento, e ad ogni modo per un tempo non superiore a quattro anni, l'indennità per i sottufficiali raffermati con soprassoldo, che al compimento del 12° anno di servizio verranno congedati acquistando diritto ad impiego, sarà portata da L. 2000 a L. 3000.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di due commissari nella Commissione di vigilanza sul servizio del chinino.

Votanti 93, maggioranza 47.

Il senatore Todaro	ebbe voti 61
» Gamba	» 51

Proclamo quindi eletti i senatori Todaro e Gamba a membri della Commissione di vigilanza sul servizio del chinino.

Annunzio della presentazione di una petizione.

PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione al Senato che è pervenuta alla Presidenza una petizione dei negozianti di Roma sugli abusi delle cooperative.

Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione delle petizioni che, a tempo opportuno, ne riferirà al Senato.

Approvazione del progetto di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali » (N. 1).

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Niuno può essere nominato segretario comunale, se non abbia ottenuto la patente di abilitazione in seguito ad esame dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

La stessa patente è richiesta per la nomina a vicesegretario quando di essa sia il caso.

(Approvato).

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame di patente per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono provare:

1° di essere maggiori di età;

2° di essere cittadini italiani;

3. di non aver subito condanne per i titoli indicati nell'art. 22 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, salvo che la condanna non sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia.

4° di avere sempre tenuta buona condotta morale e civile;

5° di avere ottenuta la licenza liceale, o quella d'istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore;

6° di avere pagata una tassa di L. 40.

(Approvato).

Art. 3.

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa

acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento in un medesimo Comune o Consorzio di Comuni.

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in Consorzio, deve essere, a pena di nullità, deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

(Approvato).

Art. 4.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi che siano stati a cura del sindaco contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio, o dalla rappresentanza del Consorzio, con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dei membri componenti l'assemblea consorziale.

(Approvato).

Art. 5.

Contro le deliberazioni di licenziamento, di cui all'alinea 3° dell'articolo precedente è ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non sieno decorsi i termini per proporlo, non può essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

(Approvato).

Art. 6.

Il prefetto, su parere conforme della Giunta provinciale amministrativa, può sospendere dal-

l'ufficio il segretario comunale per gravi e comprovati motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, qualora il Consiglio comunale, debitamente invitato ai termini dell'articolo 267 della legge comunale e provinciale, non vi provveda nel perentorio termine di giorni venti.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. In caso di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, questa pronuncia anche in merito.

(Approvato).

Art. 7.

Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con o senza interruzione, presso un medesimo Comune o Consorzio di Comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

(Approvato).

Art. 8.

Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguita la stabilità di posizione.

(Approvato).

Art. 9.

Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvederà intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e dell'altra sulla giustizia amministrativa.

Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 10.

È fissato un minimo di stipendio di lire 960 annue per i segretari dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.

(Approvato).

Art. 11.

Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali saranno pagati a rate mensili ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.

(Approvato).

Art. 12.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati potranno rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provocherà i provvedimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1893, n. 164. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale dovrà dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, potrà deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore.

(Approvato).

Art. 13.

A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette si aggiungerà agli obblighi dell'esattore, sia o non sia, anche tesoriere quello di dover soddisfare non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

(Approvato).

Art. 14.

L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 15.

La facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni, è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

Le tasse e gli emolumenti di che all'allegato n. 5, annesso al regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 19 settembre 1899, n. 394, sono devoluti per metà alle Amministrazioni provinciali o comunali, e per l'altra metà ai loro segretari, salvi e rispettati gli speciali capitoli in corso. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse dovrà essere verificata ed approvata, volta per volta, rispettivamente dalla Deputazione provinciale o dalla Giunta comunale.

(Approvato).

Art. 16.

Agli impiegati dei Comuni o delle Provincie è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 273 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Sono mantenuti e rispettati i diritti acquisiti dai funzionari comunali.

(Approvato).

Art. 18.

La patente di abilitazione prescritta da questa legge non è richiesta per coloro che anteriormente alla pubblicazione di essa conseguirono la patente d'idoneità all'ufficio di segretario comunale, o che in virtù di titoli equipollenti, ammessi dalle disposizioni anteriori, furono assunti all'ufficio di segretari comunali e che tuttora lo conservano.

(Approvato).

Art. 19.

Il quadriennio di esperimento per i segretari in carica alla pubblicazione di questa legge si avrà per decorso, o si intenderà decorrere, dalla data del rispettivo atto di nomina, a meno che entro un anno dalla pubblicazione stessa, il Consiglio comunale, o la rappresentanza del Consorzio di Comuni, non deliberi il licenziamento del segretario. La deliberazione sarà motivata, ed il licenziato avrà diritto di ricorrere contro di essa nei modi e per gli effetti stabiliti nell'art. 5. Il licenziamento non avrà esecuzione prima della decorrenza almeno di sei mesi dalla deliberazione stessa, salvo il maggiore termine per il quale il segretario fosse stato nominato o confermato, od al quale avesse diritto per il regolamento del Comune.

(Approvato).

Art. 20.

È data facoltà al Governo del Re di comprendere le disposizioni della presente legge nel testo unico della legge comunale e provinciale vigente.

(Approvato).

Abbiamo ora un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e così concepito:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare entro sei mesi al Parlamento un progetto di legge per l'istituzione di una Cassa pensioni a favore dei segretari e di altri impiegati comunali, in analogia al Monte o Cassa pensioni per i maestri e per i medici comunali ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

(Approvato).

Art. 2.

Le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

Sono altresì inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'art. 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà

autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purchè tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli enti di cui all'articolo precedente, o a favore dello Stato.

Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

(Approvato).

Art. 4.

Gli oggetti di arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nel catalogo di cui all'art. 23, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli enti di cui all'art. 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Al divieto del detto Ministero si pubblicherà la disposizione dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

Uguale obbligo gli verrà dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento quando per ragioni d'urgenza il ministro della pubblica istruzione proceda a tale notificazione prima ancora della iscrizione nel catalogo.

Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichità o di arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente, e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

CODRONCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI, *relatore*. Alcuni senatori hanno proposto, profittando che questo disegno di legge torna al Senato, che sia modificato il comma secondo.

Il comma secondo dà facoltà, in caso d'urgenza, al Governo di inscrivere in catalogo quegli oggetti che potrebbero emigrare all'estero prima che il catalogo definitivo sia compiuto. Questi senatori avrebbero desiderato che si dicesse che questa facoltà è temporanea, che questa iscrizione è provvisoria e duratura fino all'iscrizione definitiva in catalogo, di guisa che quando le Commissioni permanenti avessero deciso che questi oggetti non meritano l'iscrizione definitiva in catalogo potessero essere cancellati.

A norma di questo desiderio, che è stato accolto dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale, io propongo al comma secondo l'emendamento che ho l'onore di presentare alla Presidenza.

PRESIDENTE. Leggo le modificazioni al comma secondo dell'art. 5 proposte dall'Ufficio centrale, d'accordo col ministro.

« Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando, per ragioni d'urgenza, il ministro della pubblica istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della inserzione in catalogo. L'effetto di tale notificazione è temporaneo e duratura fino all'inserzione o meno nel catalogo stesso ».

Pongo ai voti questo emendamento. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 5, così modificato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d'arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.

Quando sia stata fatta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d'arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.

Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile e in base ad offerta

dall'estero, sia di privati sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall'offerta l'ammontare della tassa di esportazione di cui all'art. 8 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il diritto di promuovere l'espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli enti indicati nell'art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2329, anche a quegli enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

(Approvato).

Art. 8.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque oggetto d'arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell'art. 1 è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata colla stima di appositi uffici.

In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall'esportatore e per l'altra metà dal Ministero dell'istruzione.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l'arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d'appello.

Il Governo avrà il diritto di acquistare l'oggetto che si vuole esportare al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.

L'acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 9.

La tassa di esportazione non è applicabile agli oggetti d'arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

Nei monumenti e negli oggetti d'arte e di antichità contemplati agli art. 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modificano le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

(Approvato).

Art. 11.

È vietato demolire o alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l'avanzo monumentale meriti di essere conservato.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile l'art. 1144 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 13.

Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifici, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al regolamento in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l'inizio, non però oltre un triennio, o anche sospenderli,

quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.

Gli Istituti esteri o i cittadini stranieri che, col consenso del Governo e alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.

In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.

Le modalità per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

L'intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denuncia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d'arte o d'antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.

L'uno e l'altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle autorità competenti. Il Governo ha l'obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.

Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d'arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le autorità governative potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela, e di precauzione che riputeranno necessarie, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

(Approvato).

Art. 16.

Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.

La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del ministro di pubblica istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà determinato colle norme indicate dagli arti-

coli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.

Degli oggetti scoperti nello scavo, o del loro equivalente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

(Approvato).

Art. 17.

Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865. n. 2359.

(Approvato).

Art. 18.

Il ministro della pubblica istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel regolamento, è autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti di antichità o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

(Approvato).

Art. 19.

La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa colle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

(Approvato).

Art. 20.

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per prov-

vedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà iscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dalla applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

(Approvato).

Art. 21.

La somma che ai termini dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viene annualmente iscritta nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà divisa in due parti, l'una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell'articolo stesso, e l'altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ad acquisti di oggetti di antichità o d'arte, i quali verranno assegnati a musei e gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d'ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno.

(Approvato).

Art. 22.

Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 il Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l'ammontare della spesa per ciascun acquisto.

Le somme che sui fondi anzidetti rimanesero disponibili alla fine dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

(Approvato).

Art. 23.

Il Ministero della pubblica istruzione, con le norme che saranno indicate nel regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità.

I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l'una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità spettanti ad enti morali, e l'altra i monumenti e gli oggetti d'arte e di antichità di proprietà privata che sieno iscritti in catalogo o per denuncia privata o d'ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d'arte e di antichità di proprietà degli enti morali saranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell'art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di enti morali, presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

L'iscrizione di ufficio nel catalogo di oggetti d'arte o d'antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d'arte e di antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.

(Approvato).

Art. 24.

Il Ministero della pubblica istruzione, entro un mese dalla iscrizione in catalogo di un oggetto d'arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell'art. 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 25.

Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui agli art. 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.

Gli impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da L. 50 a L. 10,000.

Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'art. 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.

La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli art. 2, 3, 4.

(Approvato).

Art. 26.

L'omissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, è punita con la multa da L. 500 a L. 10,000.

(Approvato).

Art. 27.

Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5, l'oggetto di antichità o d'arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o nel caso dell'art. 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge una indennità equivalente al valore dell'oggetto.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 25, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell'indennità.

(Approvato).

Art. 28.

Per l'esportazione clandestina di opere d'antichità o d'arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col Regio decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 29.

Alle violazioni degli articoli 10 e 11, sono applicabili le multe indicate nell'art. 26.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell'oggetto d'arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

(Approvato).

Art. 30.

Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da L. 100 a L. 2000, e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 31.

L'amministratore dell'ente morale, che, entro sei mesi dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione, non presenterà l'elenco dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di spettanza dell'ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all'art. 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da L. 50 a L. 10,000.

(Approvato).

Art. 32.

Ai Codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli enti contemplati negli art. 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell'art. 23.

Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell'art. 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all'art. 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

(Approvato).

Art. 33.

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell'art. 19 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 34.

Le prescrizioni e sanzioni penali della presente legge non saranno applicabili, alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d'arte o di antichità in essa contemplati.

(Approvato).

Art. 35.

Sono abrogate, dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno,

salvo quanto è disposto nell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2^a) e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3^a) e 7 febb. 1892, n. 31.

Dalla pubblicazione della legge restano in vigore per un anno, entro il quale termine dev'essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità.

(Approvato).

Art. 36.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Col regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all'esecuzione di essa.

(Approvato).

Art. 37.

Le tasse di esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella:

Tabella per la tassa di esportazione.

Sulle prime . . .	L. 5000	il 5 per %
» seconde . . .	» »	il 7 »
» terze . . .	» »	il 9 »
» quarte . . .	» »	l' 11 »

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per % del valore dell'oggetto.

(Approvato).

Questo progetto si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei quattro disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di procedere all'appello nominale.

ARRIVABENE, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali:

Senatori votanti	82
Favorevoli	66
Contrari	16

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali:

Senatori votanti	82
Favorevoli	71
Contrari	11

Il Senato approva.

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

Senatori votanti	82
Favorevoli	74
Contrari	8

Il Senato approva

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali:

Senatori votanti	81
Favorevoli	68
— Contrari	13

Il Senato approva.

Avverto i signori senatori che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici col seguente ordine del giorno:

1. per l'esame di una proposta di modificazione all'art. 103 del Regolamento del Senato, d'iniziativa del senatore Cefaly;

2. per autorizzare la lettura in seduta pubblica della proposta d'iniziativa di un Senatore;

3. per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Franchigia postale degli Uffici d'informazione, franchigia doganale ecc. secondo il disposto dell'art. 16 del Regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e le altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899 (N. 6);

Estensione ai membri della Corte permanente dell'Aja delle immunità e franchigie diplomatiche (N. 7);

Estensione ai militari esteri, prigionieri di guerra nel regno, delle speciali forme di testamento stabilite dall'art. 799 del vigente Codice civile, e Regole per la formazione degli atti di decesso di quei prigionieri (N. 8).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 26 marzo 1902 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

